

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 902/96 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 1996
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 586/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella

nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Dispositivo di disinnesto della frizione con un'unica tacca per l'innesto delle marce delle automobili, di tipo leggero, dotato di un manicotto guida in lamiera di acciaio con un cuscinetto a sfere integrato in un contenitore (scatola) di lamiera di acciaio, munito eventualmente di placchette di acciaio a molle, di collegamenti a scatto o spine per il disinnesto in metallo	8708 93 10 oppure 8708 93 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8708, 8708 93, 8708 93 10 (per l'industria di montaggio) oppure 8708 93 90
2. Dispositivo di disinnesto della frizione con un'unica tacca per l'innesto delle marce delle automobili, di tipo leggero, dotato di un manicotto guida o una leva scorrevole, in alluminio o in ghisa ed un anello metallico con cuscinetto a sfere integrato	8708 93 10 oppure 8708 93 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8708, 8708 93, 8708 93 10 (per l'industria di montaggio) oppure 8708 93 90
3. Macchina tagliaerba costituita dai seguenti elementi essenziali, presentati insieme:		La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata della nota 2 al capitolo 87 nonché dal testo dei codici NC 8701, 8701 90, 8701 90 11, 8433, 8433 19 e 8433 19 90
a) un piccolo trattore con motore di potenza non superiore a 18 kW dotato di un dispositivo idraulico (presa di potenza) al quale possono essere collegati diversi accessori,	8701 90 11	
b) un elemento intercambiabile consistente in un dispositivo di taglio adattabile sulla presa di potenza del trattore	8433 19 90	
4. Ferro-leghe (ferrosilicio) contenente, in peso, circa 40 % di ferro ed una proporzione di circa 47 % in peso di silicio, circa 5 % in peso di magnesio e, in totale, circa 8 % di calcio, di alluminio e di metalli di terre rare	7202 29 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata della nota 1 c) e dalle note di sottovoce 1 c) e 2 del capitolo 72 nonché dal testo dei codici NC 7202 e 7202 29 00
5. Apparecchio elettrico combinato costituito da:	8517 21 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata dalla nota 3 della sezione XVI [per l'elemento sub a)] nonché dal testo dei codici NC 8517, 8517 21 e 8517 21 00. Nessuna delle due parti a) e b) determina il carattere dell'insieme
a) un apparecchio telefonico al quale è incorporata una segreteria telefonica (apparecchio a nastro magnetico),		
e		
b) una telecopiatrice (fax) ricevente ed emittente, dotata di tastiera, visualizzazione e altri servizi per la trasmissione (telecopiatura) di testi, immagini e grafici tramite la rete telefonica		
L'apparecchio telefonico con segreteria telefonica incorporata e la telecopiatrice non sono idonei ad essere usati contemporaneamente		